

D.P.R. 7 gennaio 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo."
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1992 n. 8

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 che, per il conseguimento della finalità della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, e della tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, individua quali strumenti essenziali le attività conoscitive di supporto alle azioni di pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;

Visto l'art. 2 della legge n. 183 del 1989 che reca, tra l'altro, la definizione di attività conoscitiva, stabilendo che la stessa si svolga "secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscono la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi ..";

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonché degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, in forza dei quali viene affidato al sistema dei servizi tecnici nazionali il compito di definire i predetti criteri, di svolgere l'attività conoscitiva e di provvedere, altresì, alla organizzazione, gestione e coordinamento di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, cui raccordare i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché per le istituzioni e gli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alle regioni territorialmente interessate, ed ai competenti servizi tecnici nazionali;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, dell'attività conoscitiva delle autorità di bacino e delle regioni, nonché per la verifica ed il controllo dei relativi programmi;

Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 183 del 1989 che prevede la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di materia di attività conoscitive, da parte del Comitato nazionale per la difesa del suolo;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino quale strumento conoscitivo, oltre che tecnico e normativo, per la pianificazione e la programmazione delle azioni e delle norme d'uso per gli obiettivi della difesa del suolo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei principi e

degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1990, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989;

Considerato che, con parere espresso in data 13 dicembre 1990, il Comitato nazionale per la difesa del suolo ha ritenuto indispensabile, per poter avviare la realizzazione delle attività conoscitive, determinare i contenuti di tale attività con riferimento ai criteri, alle metodologie ed agli standards di adeguamento e rilevamento, ai sistemi di codifica e di gestione delle informazioni omogenei su tutto il territorio nazionale;

che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha ravvisato la necessità, "avvalendosi dell'apporto dei servizi tecnici nazionali, del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente" di provvedere a formulare progressive specifiche tecniche cui riferire l'intera attività conoscitiva per la redazione dei piani di bacino, anche al fine di evitare duplicazioni di attività ed assicurare al contempo piena coerenza della complessiva azione conoscitiva svolta dalle Autorità di bacino e dalle regioni con le finalità della legge n. 183 del 1989;

che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha rilevato la necessità di utilizzare le specifiche di standardizzazione in corso di predisposizione da parte della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale ambientale, già avviato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, con il quale è stato approvato il quadro di ripartizione, tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989 ed all'art. 9 della legge n. 253 del 1990;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nelle sedute del 9 e 25 luglio 1991;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° agosto 1991;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il seguente:

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

Articolo 1

Programmazione delle attività conoscitive

1. Le autorità di bacino e le regioni predispongono un programma, con i contenuti indicati nell'art. 2, per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione

delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. Tali attività costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo di base che concorre alla definizione del sistema informativo nazionale, previsto all'art. 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 .

2. Il programma è trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2

Contenuti del programma

1. Il programma contiene:

a) il censimento di studi, ricerche, elaborati cartografici, rilievi e sistemi di monitoraggio già presenti sul territorio, predisposti dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni e da altri soggetti pubblici e privati;

b1) l'analisi critica del patrimonio conoscitivo desunto dal censimento di cui alla lettera a);

b2) il censimento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione nell'ultimo ventennio, in materia di difesa del suolo;

c) l'individuazione e l'inquadramento delle problematiche specifiche emergenti, la definizione degli ambiti territoriali e delle aree critiche interessate da ciascuna di tali problematiche, anche con eventuali riferimenti a bacini limitrofi, qualora risultino investiti contesti territoriali più ampi;

d) la selezione e le modalità di organizzazione dei dati e delle informazioni raccolte ai fini della redazione del piano di bacino;

e) la definizione delle carenze informative e delle ulteriori attività conoscitive, se non programmate dai servizi tecnici nazionali, necessarie per l'integrazione di quelle già effettuate, o comunque disponibili, con i relativi ambiti tematici territoriali ed i tempi di elaborazione; l'individuazione delle attività da sviluppare è effettuata tenendo conto delle diverse realtà territoriali, dello stato dell'informazione e della strumentazione ed è determinata in funzione della complessità, dell'estensione e della criticità delle situazioni e delle problematiche del territorio;

f) la proposta di metodologie e standards innovativi ed integrativi rispetto a quelli individuati nel presente decreto, che potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti ed integrazioni;

g) indicazioni in ordine all'attuazione del programma.

2. Le informazioni sopraelencate sono trasmesse secondo le prescrizioni generali riportate nell'allegato 1.

Articolo 3

Procedure, aggiornamento e finanziamento del programma

1. I programmi di cui all'art. 1 sono sottoposti al Comitato nazionale per la difesa del suolo che, ai fini dell'adeguamento ai criteri ed alle metodologie contenuti nel presente decreto ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, formula eventuali osservazioni per le deliberazioni di competenza delle autorità di bacino e delle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Comitato si avvale del sistema dei servizi tecnici nazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 , con le modalità indicate nell'art. 9, comma 3, della legge n. 183 del 1989 .

2. I programmi possono essere aggiornati e modificati sulla base di comprovate

esigenze, connesse al manifestarsi di eventi o fenomeni straordinari, con le procedure di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione del programma le autorità di bacino e le regioni possono anche avvalersi delle risorse finanziarie, assegnate per le attività conoscitive ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991.

Articolo 4

Sviluppo ed integrazione delle attività conoscitive e dei relativi criteri di standardizzazione

1. Al fine di redigere i piani di bacino, le autorità competenti fanno riferimento agli elaborati elencati nell'allegato 2.

2. Il censimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), individua gli elaborati di cui al comma 1 indisponibili. I medesimi sono redatti secondo i criteri di omogeneizzazione individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo che si avvale dei servizi tecnici nazionali nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991.

3. In relazione ad elaborati la cui realizzazione compete alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle regioni, nonché ad altri soggetti, le esigenze definite in sede di autorità dovranno essere soddisfatte in coerenza con i programmi di attività dei medesimi soggetti.

4. Con la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 sono disposte, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ulteriori integrazioni e/o modifiche dell'elenco degli elaborati di cui all'allegato 2.

ALLEGATO 1

MODALITA' GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA INFORMAZIONE DISPONIBILE E DI QUELLA DA ACQUISIRE.

Le autorità di bacino e le regioni, in riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del presente atto di indirizzo e coordinamento, dovranno produrre una sintesi delle informazioni possedute e di quelle da acquisire, sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Aree interessate da specifiche condizioni critiche o problematiche presenti nell'intero bacino. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM in scala 1:200.000 e corredata da una breve nota descrittiva.

B) Aree per le quali è stata sviluppata l'attività conoscitiva censita. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM in scala 1:200.000 e corredata da una breve nota descrittiva.

C) Aree per le quali si propongono ulteriori attività conoscitive. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM, in scala 1:200.000, e corredata da una breve nota descrittiva.

ALLEGATO 2

Per la redazione dei piani di bacino, ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge n. 183 del 1989, le autorità di bacino e le regioni forniranno indicazioni in ordine alla disponibilità dei dati e degli elaborati sottoindicati.

Le autorità di bacino e le regioni potranno altresì proporre ulteriori elaborati ritenuti necessari in relazione alle proprie esigenze territoriali.

Cartografia (corredata da elementi descrittivi di riferimento).

Territorio:

carta topografica;

carta batimetrica;

carta geologica;

carta geomorfologica;

carta idrogeologica:

permeabilità delle formazioni affioranti pozzi e sorgenti;

caratteristiche idrauliche dell'acquifero;

carta pericolosità per frane;

carta pedologica;

carta dell'uso del suolo;

carta della subsidenza;

carta forestale e/o della vegetazione;

carta dell'ubicazione delle cave e miniere;

carta delle opere di sbarramento e di ritenuta;

carta della classificazione sismica, con ubicazione degli epicentri e delle stazioni sismometriche e accelerometriche esistenti.

Insedimenti:

carta della distribuzione della popolazione;

carta della densità della popolazione;

carta dei confini amministrativi;

carta della pianificazione territoriale regionale;

carta della pianificazione paesistica;

carta della pianificazione urbanistica comunale;

carta dei vincoli:

idrogeologico;

forestale;

paesaggistico;

archeologico;

militare;

usi civici;

altri;

carta dei beni culturali (centri storici, monumenti isolati, ecc.);

carta delle infrastrutture:

stradali;

ferroviarie;

portuali;

aeroportuali.

Acque e meteorologia:

carta idrografica;

carta dell'uso dell'acqua a livello intersettoriale (civile, industriale, agricolo);

carta delle aree inondate;

carta delle precipitazioni per gli eventi alluvionali più significativi;

carta delle aree con rischio di inondazione, comprese quelle a drenaggio difficile;

carta tematica dell'organizzazione del servizio di piena;

carta delle opere idrauliche di difesa (fluviali e marittime);

carta delle opere su alvei fluviali;

carta delle derivazioni;

carta dei prelievi superficiali e sotterranei e degli scarichi;

carta della rete extraurbana di raccolta delle acque di scarico e degli impianti di depurazione;

carta della qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere;

carta delle stazioni di misura:

termometriche;

pluviometriche;

nivometriche;

anemometriche;

idrometriche;

di portata;

sezioni di interesse;

torbidometriche;

freatimetriche;

di qualità delle acque;

carta delle temperature medie annue;
carta delle precipitazioni medie annue;
carta delle temperature medie stagionali;
carta delle precipitazioni medie stagionali;
carta delle precipitazioni nevose e dei ghiacciai;
carta delle zone di alimentazione del trasporto solido.

Dati ed elaborati grafici:

opere corrispondenti a concessioni su demanio fluviale, lacuale e marittimo;
variazioni demografiche;
patrimonio abitativo;
disponibilità idrica;
dotazioni e consumi idropotabili;
dotazioni e consumi irrigui;
patrimonio zootecnico;
industrie a rischio;
attività produttive idroesigenti. Stima della domanda idrica;
attività produttive. Valutazioni inquinamento potenziale;
acque pubbliche;
serie storica degli eventi alluvionali;
dati ed elaborati degli eventi alluvionali più significativi:
rappresentazioni idrometeorologiche, idrometriche e mareografiche di riferimento;
valutazione globale per corso d'acqua dei prelievi;
utilizzazioni delle grandi derivazioni con regolazione pluriennale;
concessioni di prelievo di inerti dagli alvei;
bilancio delle risorse idriche del corso d'acqua;
valutazione dell'evapotraspirazione;
dati idrometrici per gli eventi di piena: altezze idrometriche, portate;
valutazione delle portate di piena nelle sezioni di interesse con tempi di ritorno;
stima dell'ablazione totale del bacino;
stima delle caratteristiche mareografiche, correntometriche ed ondamiche nei tratti costieri;
valutazioni del cuneo salino;

schema del sistema gerarchico della rete idrografica;

curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore;

curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1, 2, 3, 4 e 5 giorni;

profili longitudinali dei corsi d'acqua e delle eventuali arginature;

profili trasversali dei corsi d'acqua;

sezioni trasversali dei corsi d'acqua;

serie storica dei profili longitudinali dei corsi d'acqua;

serie storica delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua;

profili di costa e loro evoluzione;

analisi chimiche e batteriologiche delle acque;

acque reflue;

censimento pozzi con stratigrafie;

relazione fra acque sotterranee e acque marine nei territori costieri.